

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986,
n. 302 - Supplemento Ordinario**

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. [TUIR]

[Testo post riforma del 2004]

TITOLO II Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 84

Riporto delle perdite [testo post riforma del 2004]

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. (9) (12)
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. (6) (8)
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività

principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica. La limitazione non si applica qualora: (11)

[a] le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;] (7)

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (1) (2) (3) (4) (5) (10)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 27, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall'art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557, poi dall'art. 8, D.Lgs. 08.10.1997, n. 358 è stato poi completamente sostituito in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l'intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell'ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo art. 102.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) In virtù di quanto stabilito dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui al presente comma, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 e non ancora utilizzate possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione ma non oltre l'ottavo.

(7) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.

(8) Il presente comma prima modificato dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, è stato poi così sostituito dall'art. 23 DL 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011.

(9) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 72, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza da 01.01.2007, modificato dall'art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 è stato da ultimo così sostituito dall'art. 23, DL 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011.

(10) Il presente periodo è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(11) Il presente alinea è stato così modificato:

- prima dall'art. 1, comma 549, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 (comma successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019);

- e poi dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

(12) Ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, D.L. 23.12.2016, n. 237 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.02.2017, n. 15 con decorrenza dal 21.02.2017: "Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi."

